



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

Consiglio Regionale
della Liguria

**MANUALE PRATICO SULLE
INNOVAZIONI DEL CODICE
DEONTOLOGICO DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI ANNO 2020**

*A cura di Rossana Merani, Laura
Pozzo, Simona Costa.*



Indice

1. Introduzione al nuovo codice	3
2. Internet e l'uso dei social	4
3. La supervisione professionale	7
4. Riservatezza e segreto professionale..	10
5. La formazione continua	14
6. Responsabilità generali e ruolo politico dell'assistente sociale.....	19
7. Le sanzioni disciplinari.....	24
Bibliografia.....	30
Sitografia.....	31
Riferimenti normativi.....	32

1. INTRODUZIONE AL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Il 21 febbraio 2020 il CNOAS approva il **Nuovo Codice Deontologico** della professione entrato in vigore il 1° giugno 2020.

Ci sono voluti **due anni** di intenso lavoro, che hanno visto coinvolti la Commissione Etica del Cnoas, l'Osservatorio Deontologico, il Consiglio Nazionale, i Consigli Regionali, le rappresentanze della professione e tutta la comunità professionale.

Quali sono le novità?

Ad un primo rapido sguardo possiamo innanzitutto osservare che il nuovo Codice è **più lungo**. Ottantasei articoli, rispetto ai sessantanove precedenti, distribuiti in nove titoli, anziché sette.

Alcune delle principali innovazioni per rilanciare la nostra professione in un mondo in rapido e tumultuoso cambiamento riguardano:

- la condotta degli assistenti sociali nell'uso di **internet** e dei **social network** (internet e social network);
- un intero titolo è dedicato all'approfondimento dei diversi **ambiti di esercizio** della professione (in regime subordinato; in ruoli dirigenziali in regime di libera professione o in società; nel ruolo di consulenti d'ufficio o di parte);
- citazione del **ruolo politico** della professione e della sua partecipazione alla produzione di modelli di sviluppo sociale e ambientale (ruolo politico);
- la presenza di un intero titolo dedicato a precisare le **responsabilità generali** degli assistenti sociali;
- l'inserimento di indicazioni relative alle modalità per individuare e affrontare i **dilemmi etici**;
- l'introduzione di norme deontologiche relative alla supervisione didattica nei confronti dei **tirocinanti**;
- l'ulteriore precisazione del rapporto degli assistenti sociali con l'**Ordine Professionale**.

2. INTERNET E SOCIAL NETWORK

Lo sviluppo delle nuove tecnologie e in particolare dei social network hanno contribuito a modificare sensibilmente la circolazione delle informazioni e le relazioni personali. Scambi tra persone anche molto lontane tra loro hanno reso possibile non solo la condivisione di conoscenze, di esperienze o forme di soccorso e sostegno a distanza, ma anche il furto di informazioni, l'intrusione nella privacy individuale, oltre a forme di stalking e di derisione e svilimento dell'immagine personale e professionale.

Qual è l'etica professionale che come Assistenti Sociali siamo chiamati a rispettare quando navighiamo in Internet o quando utilizziamo i Social network? Quali sono le **regole deontologiche** da tenere presenti quando come Assistenti Sociali utilizziamo il web? Come interviene il nuovo codice deontologico?

TITOLO I

Definizioni generali e ambito di applicazione

Art. 3: «I principi, i valori e le regole contenute nel Codice orientano le scelte di comportamento dei professionisti in tutti gli ambiti, a tutti i livelli di responsabilità attribuita, anche quando gli interventi professionali siano effettuati a distanza, via internet o con qualunque altro dispositivo elettronico o telematico».

L'indicazione è chiara: il nostro **comportamento** deve essere deontologicamente adeguato anche quando interveniamo tramite il web.

TITOLO III

Doveri e responsabilità generali dei professionisti

Art. 21: «L'assistente sociale agisce in coerenza con i principi etici e i valori della professione, mantenendo un comportamento consono all'integrità, al prestigio e alla dignità della professione stessa, anche nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e, in particolare, **dei social network e dei social media**».

Si tratta di un rinnovato invito alla **coerenza etica** e deontologica, anche quando utilizziamo i social network. Viene in sostanza ripreso quanto già affermato all'art. 3, con una particolare sottolineatura circa il dovere di evitare comportamenti indecorosi, che possano ledere la dignità della professione.

TITOLO IV

Responsabilità dell'assistente sociale verso la persona

Capo II - Riservatezza e segreto professionale

Art. 37: «L'assistente sociale, oltre a ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale nei rapporti con la stampa, con gli altri mezzi di diffusione e di comunicazione di massa, e nell'utilizzo dei social network. In ogni caso, assicura l'anonimato dei minorenni e delle persone con ridotte capacità».

Uno scorretto utilizzo dei social network può minare il rispetto della riservatezza e del segreto professionale.

TITOLO VII

Responsabilità nell'esercizio della professione

Capo IV - Esercizio della professione nel ruolo di consulente tecnico d'ufficio o di parte

Art. 69: «L'assistente sociale, in qualità di consulente tecnico di parte incaricato da una delle parti nell'ambito di un processo civile:

e) non si serve dei mezzi di stampa, dei social network, dei social media e di ogni altro tipo di mezzi di comunicazione di massa per un uso strumentale della consulenza».

Ritorna, applicato allo specifico ambito delle consulenze tecniche, il richiamo ad assumere comportamenti deontologicamente adeguati, evitando qualunque tipo di **strumentalizzazione delle consulenze** stesse attraverso il web.

TITOLO VIII

Responsabilità verso la professione

Capo I - Rapporto con l'Ordine professionale

Art. 72: «Il professionista si adopera in ogni sede per la promozione, il rispetto e la tutela dell'immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi, garantendone l'integrità e il decoro anche nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e in particolare dei social network e dei social media».

Approfondimento

Si rinnova l'invito ad assumere, anche sui social network, comportamenti rispettosi dell'integrità e del **decoro della professione**:

Perché si è introdotto il concetto di social network?

L'avvento di Internet e l'utilizzo dei social media ha aumentato e facilitato la possibilità di aggredire verbalmente gli operatori, favorendo la nascita dei "professionisti dell'aggressività". I bersagli sono le persone più fragili e poiché gli assistenti sociali sono per lo più donne che si occupano di queste categorie, divengono un facile capro espiatorio. Di fronte a questo quadro è importante conoscere le regole che l'assistente sociale deve rispettare e quelle che può pretendere di far rispettare.

Nel nostro ordinamento sono previsti due tipi di responsabilità e due tipi di sanzioni principali:

- **la responsabilità civile** per cui chiunque crea un danno deve risarcirlo e la sanzione è in genere un risarcimento in termini di denaro
- **la responsabilità penale** che deriva dal fatto illecito ed ha come conseguenza una sanzione penale che può arrivare fino alla limitazione della libertà personale.

Nel mondo di internet possiamo trovare diversi **fatti illeciti**:

- **Tradizionali**: previsti nel Codice Penale e se commessi con l'uso delle nuove tecnologie sono ritenuti più gravi perché hanno un effetto più impattante. Riguardano la lesione dell'onore (ingiuria e diffamazione), la lesione della libertà personale e morale che sono sanzionati maggiormente perché tutelano dei diritti fondamentali (minaccia, atti persecutori, stalking tortura).
- **Informativi**: introdotti dal legislatore nel 1993 come delitti contro la libertà personale e l'inviolabilità del domicilio. Personal Computer e cellulare sono paragonati al domicilio e ne viene dunque sanzionato l'accesso abusivo.

Inoltre, di recente introduzione è il reato derivante dalla ripresa di una conversazione e la sua pubblicazione al fine di ledere l'immagine e la reputazione del soggetto ripreso.

Infine, vi è il **Cyberbullismo** che è un illecito che riguarda i minori e i genitori dei minori e prevede sanzioni disciplinari affidate alla scuola se è coinvolta.

Di fronte a questo quadro si rileva che le difese tradizionali (querela, esposto, azione civile, diritto all'oblio, diritto alla rettifica) sono tutte ex post, arrivano spesso dopo un arco temporale decisamente ampio e sono molto costose. Ecco perché ci si dovrebbe concentrare su difese preventive attraverso un maggior controllo dell'aggressività degli utenti, lo studio delle situazioni a rischio e la tutela del professionista nelle sedi di lavoro.

3. LA SUPERVISIONE DIDATTICA

La Supervisione didattica

Uno dei temi approfonditi dal **Nuovo Codice Deontologico** dell'Assistente Sociale, è quello della supervisione didattica. Rientra nelle responsabilità che, come Assistenti Sociali, abbiamo nei confronti dei colleghi e riguarda, in particolare, l'importante compito di **accompagnare gli studenti** di servizio sociale nell'integrare, tramite l'esperienza sul campo, la formazione accademica.

TITOLO VI

Responsabilità verso i colleghi e altri professionisti

Il Nuovo Codice tocca questo tema in vari punti. La trattazione principale la offre l'art. 48: «L'assistente sociale si impegna nella supervisione didattica nei confronti dei tirocinanti, nei limiti dell'organizzazione in cui opera. Il professionista, in questo ambito, agisce per:

- **favorire** la migliore integrazione del tirocinante nel proprio gruppo di lavoro;
- **salvaguardare** il tirocinante da situazioni che possano minacciarne la sicurezza;
- **rinforzare** nel tirocinante la consapevolezza del valore delle norme deontologiche, dell'Ordine e della partecipazione alla vita della comunità professionale;
- **stimolare** nel tirocinante lo sviluppo del senso critico, impegnandosi a condividere le proprie valutazioni».

In quest'articolo – che riprende ed amplia il “**dovere di impegnarsi nella supervisione didattica**” già presente nell'art. 53 del Codice deontologico precedente, in vigore fino al 31 maggio 2020 – sono chiaramente delineati gli atteggiamenti, le attenzioni, i comportamenti che come Assistenti Sociali dobbiamo assumere durante la supervisione didattica dei tirocinanti. Possiamo riassumere il tutto in quattro verbi: coinvolgere; salvaguardare; consapevolizzare; riflettere. In particolare l'Assistente Sociale si impegna a stimolare nel tirocinante lo sviluppo del senso critico.

Titolo IV

Responsabilità dell'assistente sociale verso la persona

Capo II - Riservatezza e segreto professionale

Nel Nuovo Codice sono presenti altre due indicazioni – anche queste già sancite dal Codice precedente – inerenti alle attenzioni da avere durante la supervisione dei tirocini. Le troviamo all'art. 34, nel Capo dedicato alla riservatezza e al segreto professionale:

Art. 34: «Il professionista informa coloro con i quali collabora o instaura rapporti di supervisione, o che possono accedere a informazioni riservate, dell'obbligo di riservatezza e del segreto professionale. Richiede il consenso dell'interessato a trasmettere le informazioni che lo riguardano in tutti i casi previsti dalla legge. Nel rapporto con Enti, colleghi ed altri professionisti, l'assistente sociale fornisce unicamente dati e informazioni strettamente indispensabili alla definizione dell'intervento. L'assistente sociale, inoltre, acquisisce il consenso della persona alla presenza di tirocinanti e terzi durante l'intervento».

Dunque, la responsabilità che abbiamo verso le persone, ci impone il dovere di raccoglierne il consenso in merito alla eventuale presenza di tirocinanti durante gli interventi che realizziamo nei loro confronti e, al contempo, chiede di informare i tirocinanti dell'obbligo di rispetto della **riservatezza** e del **segreto professionale**, a cui anche loro sono tenuti.

Approfondimento

La crisi economica, finanziaria e la parallela contrazione dei sistemi di welfare incide anche sull'attività professionale e sulla percezione del sé, perché mette in discussione i livelli di assistenza, le funzioni istituzionali, i rapporti tra diritti e doveri. La carenza di risorse e gli interventi di natura sempre più emergenziale, conseguenza di un welfare di tipo prestazionale e residuale, hanno marginalizzato il lavoro preventivo e promozionale di individuazione di percorsi autopromotivi eolutivi, ponendoci dinanzi al problema di una ridefinizione della dimensione lavorativa propria dell'Assistente sociale. È proprio in questi periodi di difficoltà e precarietà che pare opportuno crearsi spazi di riflessione quali possono essere quello della formazione e quello della supervisione, sia essa didattica che professionale.

La supervisione didattica, espletata nel tirocinio professionale, rappresenta un elemento di particolare originalità per questa professione. Si tratta di un processo che prese piede nelle scuole di Servizio Sociale nel secondo dopoguerra. “La supervisione didattica è un dispositivo per l'apprendimento dall'esperienza e al contempo una relazione formativa tra supervisore e studente che ricomponendo l'apprendimento del sapere e traduzione operativa dello stesso. La supervisione corrisponde ad un processo educativo che si traduce nell'accompagnamento dello studente mentre questi prende contatto con la realtà

“In Cammino con il nuovo Codice Deontologico”

professionale. L'accompagnamento favorisce l'elaborazione delle aspettative, l'acquisizione, la ricerca di conoscenze, lo sviluppo di capacità e atteggiamenti professionali e promuove integrazione di nozioni teoriche e strumenti operativo-metodologici.” (Silvana Giraldo)

Il supervisore deve riconoscere di essere un punto di riferimento importante, ma non assoluto. Deve favorire un processo di lettura, di rielaborazione all'interno di un setting di lavoro “protetto e organizzato”, favorendo momenti di confronto e valutazione; il tirocinante deve poter costruire una propria dimensione professionale con la guida del supervisore. È facile dedurre dunque che si tratta di una relazione altamente formativa e significativa per entrambi gli attori, che sono parte attiva del processo. Il supervisore vive una situazione di stimolo e al contempo di controllo e messa in discussione del proprio lavoro. Lo studente invece, portatore di nuove conoscenze e di una diversa prospettiva di analisi della realtà, potrebbe rappresentare – secondo alcuni formatori – l'antidoto al fenomeno del burn-out.

Di pari passo alla supervisione didattica abbiamo la supervisione professionale, le due attività non sono separate in quanto, pur conservando la propria specificità, stanno all'interno del processo di costruzione continua della professionalità dell'Assistente Sociale. Il processo di supervisione per le professioni sociali fa la sua prima comparsa sulla scena lavorativa alla fine degli anni 80 e anche se non vi è una normativa nazionale di settore è possibile individuare una articolata e completa definizione: “La supervisione professionale è un sistema di pensiero meta sull'azione professionale, uno spazio e un tempo di sospensione ove ritrovare, attraverso la riflessione guidata di un esperto esterno all'organizzazione, una distanza equilibrata dall'azione, per analizzare con lucidità affettiva sia la dimensione emotiva sia la dimensione metodologica dell'intervento per allocarla in una dimensione corretta, con spirito critico e di ricerca” (Elena Allegri).

Si tratta dunque di un processo di riflessione guidata da un operatore esperto, possibilmente esterno al gruppo e preferibilmente non imposto, bensì scelto e voluto. Il ruolo di supervisore può essere ricoperto da un professionista con comprovata esperienza di servizio sociale e con capacità maieutica e di conduzione di gruppi, soprattutto formato per tale compito. La supervisione professionale è pertanto generativa di nuove idee, sensi, di nuove consapevolezze e di interrogativi poiché dà vita ad un processo di riflessività trasformativa. La supervisione consente di “superare la staticità delle decisioni prese in solitudine, per evitare l'adeguamento immotivato alle procedure, per non rinunciare ai gradi di libertà professionale, per rendere più efficace la propria azione” (Tiziano Vecchiato).

La supervisione non è un costo ma un investimento necessario (Vecchiato) e gli assistenti sociali dovrebbero rivendicarla per un migliore esercizio delle responsabilità: è un bisogno del professionista, è una utilità per l'organizzazione, è un beneficio per l'utenza.

4. RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

L'Italia arrivò come penultima in Europa ad approvare una legge di tutela della privacy di applicazione generale, trasfusa prima nella legge 675 del 1996, e poi nel Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy) cioè il Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003. Con l'adozione di apposite Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014), il Garante è intervenuto proprio per assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti.

TITOLO IV

Capo II - Riservatezza e segreto professionale

Art. 32: «La riservatezza e il segreto professionale costituiscono un diritto primario della persona e un obbligo per il professionista, anche nell'ambito di pubblicazioni scientifiche o di materiali ad uso didattico, nelle ricerche e nella costituzione di banche dati, nei limiti previsti dalle normative vigenti. Nel lavoro con i gruppi, l'assistente sociale si adopera per impegnare i partecipanti al rispetto della riservatezza».

La riservatezza e il segreto professionale non sono concetti sovrapponibili e sono disciplinati da disposizioni normative diverse.

Il **diritto alla riservatezza**: è il diritto della persona a mantenere la sfera intima e privata al riparo dalle intrusioni illecite sia da soggetti pubblici che privati. Pertanto l'assistente sociale deve provvedere ad utilizzare le notizie e le informazioni a sua disposizione con la necessaria discrezione relativa alla vita dei soggetti con cui entra in contatto.

Il **diritto al segreto professionale**: viene garantito per proteggere notizie che sono state acquisite in un contesto professionale e che se rivelate potrebbero esporre ad un danno il soggetto cui le informazioni si riferiscono.

Il segreto professionale è quindi dovuto per due diversi obblighi: quello deontologico e quello giuridico. L'obbligo deontologico è diventato così anche vincolo normativo, comportando, di conseguenza, una maggior responsabilità ed attenzione, sia negli atteggiamenti professionali che nella stessa operatività.

Articolo innovativo

Nell' Art. 32 viene sottolineato che entrambi i diritti sono obblighi da osservare dal professionista anche nell'ambito di materiale didattico o di pubblicazione inoltre deve essere garantito l'anonimato delle persone e nel lavoro con i gruppi i partecipanti si devono impegnare al rispetto della riservatezza.

La riservatezza nella gestione della documentazione è il principio fondamentale per il servizio sociale che si traduce in atteggiamenti rispettosi della persona anche nella ricerca di soluzioni operative che impediscano a chi non ha titolo di accedere alla documentazione professionale.

Art. 34: «Il professionista informa coloro con i quali collabora o instaura rapporti di supervisione, o che possono accedere a informazioni riservate, dell'obbligo di riservatezza e del segreto professionale. Richiede il consenso dell'interessato a trasmettere le informazioni che lo riguardano in tutti i casi previsti dalla legge. Nel rapporto con Enti, colleghi ed altri professionisti, l'assistente sociale fornisce unicamente dati e informazioni strettamente indispensabili alla definizione dell'intervento. L'assistente sociale, inoltre, **acquisisce il consenso della persona alla presenza di tirocinanti e terzi durante l'intervento**».

E' un dovere deontologico del professionista informare coloro con cui collabora circa l'obbligo di riservatezza e del segreto professionale.

E' consigliabile però acquisire il consenso della persona non in presenza del tirocinante, ma in un momento precedente all'intervento, infatti la persona potrebbe essere in difficoltà a raccontare e a condividere la sua storia di vita davanti a terzi. La relazione di fiducia che si è instaurata tra il professionista e la persona va sempre preservata questo perché va considerato la difficoltà che la stessa potrebbe avere a raccontare davanti a persone terze, vissute da lei come estranei.

Art. 35: «L'assistente sociale **agevola la persona, o i suoi legali rappresentanti, nell'accesso alla documentazione che la riguarda, nel rispetto delle norme in materia.** Il professionista assicura che siano protette le eventuali informazioni relative a terzi e quelle che potrebbero danneggiare gli interessati. Si adopera, inoltre affinché l'eventuale accesso di altri soggetti ai documenti amministrativi o professionali rispetti i criteri e le limitazioni prescritte dalla normativa vigente».

Approfondimento

La normativa di riferimento per l'accesso agli atti è la legge 241/90.

«L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge nonché dai principi dell'ordinamento comunitario».

L'accesso alla documentazione che riguarda una persona che lo richieda **deve essere agevolata dal professionista**. In questo articolo vi è una profonda valenza deontologica e di trasparenza, infatti consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti nei confronti dell'amministrazione pubblica: hanno diritto ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l'attività amministrativa si articola.

Nel secondo capoverso si riverbera l'importanza della **relazione di fiducia** tra l'Assistente sociale e la persona. Infatti viene sottolineato che l'assistente sociale protegge le eventuali informazioni relative a terzi e quelle che potrebbero danneggiare gli interessati e si adopera affinché l'eventuale accesso agli atti da parte di terzi rispetti i criteri della normativa vigente.

Le garanzie che ne derivano sta nel rapporto di fiducia posto a fondamento della relazione di aiuto che si instaura tra le persone e gli assistenti sociali.

Art. 37: «L'assistente sociale, oltre a ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale nei rapporti con la stampa, con gli altri mezzi di diffusione e di comunicazione di massa, e nell'utilizzo dei social network. **In ogni caso, assicura l'anonimato dei minorenni e delle persone con ridotte capacità**».

L'Assistente sociale deve porre attenzione quando usa mezzi di diffusione come l'utilizzo dei social network. Utilizzando piattaforme per videoconferenze sia con gli altri professionisti che con le persone, la scelta delle piattaforme deve essere soprattutto per chi lavora in un'organizzazione e quindi in lavoro subordinato, avallata dall'organizzazione perché deve garantire il rispetto delle norme e preservare la persona da una possibile diffusione impropria di informazioni che la riguardano. Inoltre deve garantire la tutela della diffusione della notizie che riguardano i minorenni e le persone con ridotte capacità assicurandone l'anonimato.

Art. 38: «Gli obblighi in materia di riservatezza e segreto professionale permangono anche quando l'assistente sociale sia stato cancellato dall'Albo o sospeso dall'esercizio della professione. Tali obblighi si applicano ugualmente alle situazioni nelle quali **il rapporto professionale si è concluso, anche a seguito del decesso della persona**».

“In Cammino con il nuovo Codice Deontologico”

Tali obblighi si applicano a tutti gli iscritti attivi, anche a coloro che risultano inattivi o ritirati dal lavoro. Il permanere di tali obblighi, anche a seguito del decesso della persona, ha una valenza etica e deontologica in quanto presuppone che il rispetto della stessa e a quanto ha rivelato non sia strettamente correlata alla attualità della relazione di aiuto, ma sia giustificata dal riconoscimento del valore intrinseco dell'uomo come individuo, della sua unicità e in quanto tale vada preservato.

5. LA FORMAZIONE CONTINUA

«Un Codice Deontologico che non stravolge quello precedente ma punta a definire meglio il ruolo, i mandati gli obblighi e i doveri dell’A.S. professionista».

(Gianmarco Gazzi – Presidente CNOAS, Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali).

Per effetto dell’art.7 del D.P.R. 137/2012, dal primo gennaio 2014 anche gli assistenti sociali devono assolvere all’obbligo della formazione professionale continua ... «al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale (...)».

«Le competenze per fronteggiare l’attuale società si acquisiscono in un percorso che dura tutta la vita.

Al sapere, saper fare, saper essere si aggiungono il saper cambiare e il saper divenire.

Questo insieme di saperi permette ad un professionista di acquisire una professionalità dinamica ed efficace al contesto che si sta affrontando».

(Valentina Raimondo -Vice Presidente della Commissione Etica, Deontologia e Ricorsi Amministrativi del CNOAS)

Il nuovo Codice Deontologico rinnova l’importanza della Formazione Continua riservandogli uno spazio dedicato all’interno dell’innovativo **Preambolo**.

Preambolo

L’assistente sociale è tenuto a migliorare sistematicamente le proprie conoscenze e capacità attraverso processi di costante dibattito, formazione e auto-riflessione, per garantire il corretto esercizio della professione.

«Il miglioramento sistematico delle conoscenze, anche attraverso modalità non propriamente convenzionali come il dibattito e l’auto-riflessione, ci indica l’impulso della comunità professionale di considerare il voler uscire da un metodo unico e unidirezionale». (Valentina Raimondo)

Il Nuovo Codice Deontologico tocca questo tema in vari punti.

TITOLO III

Doveri e responsabilità generali dei professionisti

Art. 24: «L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso teorico, scientifico, culturale, metodologico e tecnologico. A tal fine, contribuisce alla ricerca, alla divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche. Il professionista si adopera, inoltre, affinché si sviluppi la cultura della supervisione professionale».

Art. 25: «La corretta rendicontazione della formazione continua, per il tramite dei canali messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo deontologico per l'assistente sociale».

TITOLO VII

Responsabilità nell'esercizio della professione

Capo II- Esercizio della professione in ruoli dirigenziali, apicali o di coordinamento

Art. 55: «Il professionista che riveste ruoli dirigenziali, apicali o di coordinamento riferiti ad altri assistenti sociali, nei limiti delle proprie attribuzioni e dell'organizzazione di lavoro, opera per:

c) favorire le condizioni organizzative per l'applicazione delle norme deontologiche, per la formazione continua e per lo sviluppo di percorsi di supervisione professionale».

TITOLO VIII

Responsabilità verso la professione

Capo I - Rapporto con l'Ordine professionale

Art. 71: «L'assistente sociale adempie a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti per i professionisti e ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine per la realizzazione delle finalità istituzionali e per la corretta tenuta dell'Albo.

A tal fine, obbligatoriamente:

e) fornisce e aggiorna regolarmente i propri dati, sia quelli previsti dalle normative vigenti, sia tutti quelli che il Consiglio dell'Ordine ritiene necessari per la costruzione, l'aggiornamento e il miglioramento continuo della banca dati dei professionisti, ivi compresa la sezione relativa alla formazione continua».

Approfondimento

Il Governo Monti ha approvato la Riforma delle Professioni (D.P.R. 137/2012). Questa prevede che tutte le professioni ordinate siano soggette all'obbligo della formazione continua. Quest'obbligo non è, però, una novità, in quanto il CNOAS già nel 2009 aveva elaborato un regolamento di formazione continua che prevedeva un periodo di sperimentazione di tre anni (dal 2010 al 2012). Il periodo di sperimentazione è terminato con l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento (10 gennaio 2014 – entrato in vigore il 13 febbraio 2014).

La formazione continua è obbligatoria per l'Assistente Sociale.

Secondo l'art. 3 del Regolamento infatti, «la formazione continua è finalizzata all'adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico professionali dell'iscritto, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio professionale secondo la normativa vigente».

L'obbligo per i professionisti di seguire corsi di formazione continua predisposti sulla base di un regolamento emanato dal Consiglio Nazionale è stabilito dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.

Ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n.137, il CNOAS ha disciplinato con un proprio Regolamento, le modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

Il periodo di formazione continua professionale è triennale.

Il Regolamento della formazione continua vigente prevede **60 crediti nel triennio**, di cui 15 devono essere inerenti all'Ordinamento Professionale e la Deontologia.

Non sarà più necessario raggiungere almeno dieci crediti l'anno perché il calcolo si riferisce al triennio.

Non esiste un numero minimo di crediti annui, è però fortemente consigliata una formazione che accompagni il professionista nella sua azione professionale e che quindi lo impegni in momenti diversi in tutti gli anni del triennio.

“In Cammino con il nuovo Codice Deontologico”

Il Regolamento per la formazione continua, indica a ogni iscritta/o l'obbligo a conseguire nel triennio minimo **45 crediti formativi**, e **15 crediti deontologici**.

Entro il **31 marzo di ogni anno**, l'iscritta/o deve inserire le attività svolte nell'anno precedente nella propria AREA RISERVATA.

Il CNOAS ha messo a disposizione di tutti gli iscritti la cosiddetta «Area Riservata» all'interno della quale è possibile registrare i propri crediti.

È necessario, prima di accedere, registrarsi con le informazioni richieste, successivamente si riceverà una mail di conferma e di cambio della password, dopodiché è possibile iniziare la registrazione dei propri crediti all'interno dell'Area Riservata.

È di esclusiva competenza del Consiglio Regionale effettuare il controllo relativo all'effettivo adempimento dell'obbligo formativo. Il controllo deve essere effettuato a campione.

La valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo avviene al termine del triennio.

Alla conclusione di ogni triennio formativo il Consiglio Regionale effettuerà una verifica in merito all'assolvimento dell'obbligo formativo e segnalerà al Consiglio Territoriale di Disciplina tutte le inadempienze per le valutazioni e decisioni di competenza dell'organismo disciplinare.

Per i **neoiscritti** l'adempimento dell'obbligo formativo ha inizio l'anno successivo all'anno di iscrizione.

È naturalmente possibile frequentare corsi di formazione anche nell'annualità in cui non si ha l'obbligo formativo, in questo caso, i crediti acquisiti non concorreranno al raggiungimento del debito previsto.

I professionisti che frequentano corsi di **formazione all'estero** potranno vedersi riconosciuti crediti formativi a fronte di idonea richiesta al Consiglio nazionale via PEC (**cnoas@pec.it**).

Il professionista interessato può procedere a formulare istanza di riconoscimento dell'evento estero inoltrando al Consiglio nazionale, entro l'anno in cui si è svolto l'evento, l'attestazione comprovante la frequenza e la documentazione relativa all'evento formativo (il programma, le materie oggetto dell'evento, i relatori).

La mancata acquisizione dei crediti formativi necessari per l'adempimento dell'obbligo formativo comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari come previsto dall'art. 81 del Codice deontologico.

La situazione di illecito disciplinare verrà segnalata al Consiglio Territoriale di Disciplina per le valutazioni e decisioni di competenza dell'organismo disciplinare.

Le sanzioni disciplinari (ammonizione, censura, sospensione, radiazione) saranno graduali a seconda della gravità dell'illecito e della presenza di cumulo di illeciti disciplinari.

Le sanzioni sono annotate sull'Albo professionale e quindi sono pubbliche.

Il Regolamento per la Formazione Continua prevede **l'esonero dall'obbligo formativo** in alcuni casi indicati all'**art 14**.

“In Cammino con il nuovo Codice Deontologico”

In base a quanto stabilito dal Nuovo Regolamento, è possibile richiedere l’esonero per i seguenti motivi:

1. **maternità o congedo parentale**
2. **grave malattia o infortunio;**
3. **interruzione dell’attività professionale per un periodo non inferiore a 6 mesi;**
4. **trasferimento dell’attività professionale all’estero ed altri motivi di impedimento dovuti a causa di forza maggiore.**

La richiesta di esonero deve essere presentata esclusivamente dalla propria area riservata del sito **www.cnoas.it**.

6. RESPONSABILITÀ GENERALI: DILEMMI ETICI E RUOLO POLITICO DELL'ASSISTENTE SOCIALE

«La responsabilità è la congruenza con un impegno assunto o con un comportamento e sottintende l'accettazione di ogni conseguenza, consapevoli delle scelte compiute e delle conseguenze morali e giuridiche nei confronti non solo di sé stessi, ma soprattutto verso gli altri» (S. Filippini –E. Bianchi).

Per responsabilità generali si intende sia, le norme di comportamento riferite all'auto responsabilità che il professionista ha verso se stesso e verso la comunità professionale, che quelle di etero-responsabilità professionale che l'assistente sociale ha verso la persona, le sue aggregazioni e la società, di rispondere a qualcuno di qualcuno, di qualcosa.

TITOLO III

Doveri e responsabilità generali dei professionisti

Art. 14: «I dilemmi etici sono connaturati all'esercizio della professione.

L'assistente sociale li individua e li affronta evidenziando i valori ed i principi in contrasto.

Le scelte professionali che ne risultano sono la sintesi della valutazione delle norme, del sapere scientifico, dell'esperienza professionale e sono comunque indirizzate al rispetto della libertà, dell'autodeterminazione e a conseguire il minor svantaggio per le persone coinvolte.

Il professionista orienta la propria condotta alla massima trasparenza circa le ragioni delle proprie scelte e documenta, motivandolo, il processo decisionale».

Approfondimento

Il dilemma etico è la necessità di compiere una scelta fra due alternative ugualmente “spiacevoli”, o in contrasto che comportano un conflitto tra principi etici (Pieroni G. 2006). Il problema etico presenta due risposte fra loro concorrenti, ma non sempre adeguate, di cui una rappresenta il male minore.

L'art 14 pone l'attenzione a conseguire il minor svantaggio possibile alle persone coinvolte argomentando le decisioni prese, sulla base di valori e principi. La condotta del professionista è orientata alla massima trasparenza: le persone devono essere informati per primi delle decisioni assunte. Inoltre è fondamentale che il professionista sappia dar voce ai dilemmi etici che capitano nell'esercizio della professione.

“In Cammino con il nuovo Codice Deontologico”

Il **dilemma etico** che l'**assistente sociale** si trova ad affrontare sistematicamente è nel caso in cui due diversi mandati ad es. professionale o istituzionale sono compresenti e vanno a collidere.

Per comprendere i dilemmi etici è fondamentale porsi delle domande e comprendere che non tutto è un dilemma etico.

Modalità di fronteggiamento dei dilemmi

«Le scelte professionali che ne risultano sono la **sintesi della valutazione** delle norme, del sapere scientifico, dell'esperienza professionale e sono comunque indirizzate al rispetto della libertà, dell'autodeterminazione e a conseguire il minor svantaggio per le persone coinvolte. Il professionista orienta la propria condotta alla massima trasparenza circa le ragioni delle proprie scelte e documenta, motivandolo, il processo decisionale» (S. Banks).

L'articolo 14 è innovativo in quanto orienta il comportamento del professionista alla trasparenza circa le ragioni delle proprie scelte e documenta per iscritto, motivando, argomentando il processo decisionale ed è rispettoso verso la persona e verso la professione.

L' articolo delinea un vero e proprio percorso, articolato in quattro tappe:

- 1° passo: **individuare** i dilemmi etici;
- 2° passo: **evidenziare** i valori e i principi contrastanti;
- 3° passo: **riflettere** e **decidere** sulla base delle norme, del sapere scientifico, dell'esperienza professionale e avendo presenti innanzitutto i principi della libertà, dell'autodeterminazione e del minor svantaggio per le persone a vario titolo coinvolte dalla decisione;
- 4° passo: **motivare e documentare** la decisione assunta e le valutazioni che hanno portato ad essa.

Altra novità del nuovo codice deontologico è l'introduzione al ruolo politico dell'Assistente Sociale.

TITOLO II

Principi generali della professione

Art. 7: «L'assistente sociale riconosce il ruolo politico e sociale della professione e lo esercita agendo con o per conto della persona e delle comunità, entro i limiti dei principi etici della professione».

Approfondimento

Il compito politico va esercitato non solo “per conto” delle persone e della comunità, ma anche “con” le persone e la comunità. Il tema che si sottolinea è quello della partecipazione della gente alla costruzione del bene comune. Gli Assistenti Sociali devono adoperarsi affinché i cittadini, singoli e associati, maturino una cultura e una pratica della partecipazione attiva.

Nell’articolo emerge il **ruolo politico** a cui gli Assistenti Sociali sono chiamati rispettando i limiti dei principi etici della professione. Il mandato sociale rappresenta pertanto l’indicazione di ciò di cui la comunità necessita e ciò che richiede attraverso la domanda recepita dal sistema normativo (Marco Giordano).

Art. 11: «L’assistente sociale promuove opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita della persona, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle loro diverse aggregazioni sociali; ne valorizza autonomia, soggettività e capacità di assunzione di responsabilità, sostenendole nell’uso delle risorse proprie e della società, per prevenire e affrontare situazioni di bisogno o di disagio e favorire processi di inclusione».

Art. 13: «L’assistente sociale concorre alla produzione di modelli di sviluppo rispettosi dell’ambiente, della sostenibilità ecologica e della sopravvivenza sociale, consapevole delle difficoltà nel rapporto tra l’essere umano e l’ambiente».

Approfondimento

Il nuovo codice deontologico introduce anche riferimenti all’idea del miglioramento della **qualità della vita** come obiettivo del professionista, con politiche sociali integrate, finalizzate al miglioramento del benessere sociale e della qualità di vita dei membri della comunità.

L’Assistente sociale come professionista e persona è consapevole del delicato rapporto tra natura e uomo e del drammatico stato in cui versa il pianeta e delle diminuzioni delle risorse naturali.

L’Assistente sociale collabora con i modelli di sviluppo rispettosi dell’ambiente e ne fa una responsabilità etica, introduce tra i doveri anche quello di contribuire alla **tutela dell’ambiente**.

Si tratta di una scelta non secondaria, tant’è che il tema è stato introdotto nel Titolo II del nuovo codice deontologico, dedicato ai Principi generali della professione.

“In Cammino con il nuovo Codice Deontologico”

In particolare, all'**articolo 13** del nuovo Codice deontologico si sottolinea che l'Assistente sociale «concorre alla produzione di modelli di sviluppo rispettosi dell'ambiente, della sostenibilità ecologica e della sopravvivenza sociale, consapevole delle difficoltà nel rapporto tra l'essere umano e l'ambiente».

TITOLO V

Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società

Art. 39: «L'assistente sociale contribuisce a promuovere, sviluppare e sostenere politiche sociali integrate, finalizzate al miglioramento del benessere sociale e della qualità di vita dei membri delle comunità, con particolare riferimento a coloro che sono maggiormente esposti a situazioni di fragilità, vulnerabilità o a rischio di emarginazione, tenuto conto del livello di responsabilità che egli ricopre e in funzione degli effetti che la propria attività può produrre».

Approfondimento

Nell'articolo 39 è evidente come gli Assistenti sociali siano chiamati ad esercitare l'impegno per la polis relativo alle politiche sociali: «contribuisce a promuovere, sviluppare e sostenere politiche sociali integrate, finalizzate al miglioramento del benessere sociale e della qualità di vita dei membri delle comunità».

Oltre che contribuire alla diffusione di una generica sensibilità ambientale occorre mettere mano ai **sistemi di produzione e di consumo** e ai connessi meccanismi economici, la cui evoluzione non avverrà con semplicità (Marco Giordano).

TITOLO VIII

Capo II - Assistenti sociali eletti nei Consigli dell’Ordine e nominati nel Consiglio

Art. 76: «L’assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio Nazionale, Regionale o Interregionale dell’Ordine adempie all’incarico con impegno costante, correttezza, imparzialità e nell’interesse della comunità professionale ad essere parte rappresentata ed attiva nelle politiche regionali e nazionali».

Il nuovo Codice deontologico fa un accenno al ruolo politico dell’assistente sociale anche in riferimento a coloro che sono eletti nel Consiglio nazionale, regionale o interregionale dell’Ordine.

7. SANZIONI DISCIPLINARI

Per comprendere meglio l'origine e la necessità di predisporre un impianto sanzionatorio disciplinare per l'Assistente Sociale professionista è fondamentale ripercorrere velocemente l'evoluzione normativa storica della professione stessa.

La nostra è una professione che nel tempo ha saputo avvalorare di conoscenza un ambito d'azione che inizialmente era connotato da un'essenza volontaristica.

La prima Legge da citare in merito è la L.84/1993 che ha istituito l'Ordinamento della professione di assistente sociale e dell'albo professionale.

Questa connotazione intellettuale è stata convalidata e messa in luce anche nel Codice Civile all'Art 2229 che recita:

«La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi».

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

La nostra è una professione intellettuale regolamentata dallo Stato infatti la Riforma degli Ordini non sanitari all'Art 1 DPR 137/2012 recita che «l'attività o l'insieme delle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi, quando l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità».

La professione incide su interessi e valori della collettività e, per tale ragione è inevitabilmente assoggettata ad un sistema di regole e concetti che garantiscano qualità ed efficienza all'azione professionale.

In sintesi dalle risultanze normative emerge che per poter esercitare la professione è necessaria:

- una formazione specifica
- l'abilitazione professionale raggiunta attraverso un esame di Stato
- iscrizione all'albo professionale

Dopo questa dovuta introduzione passiamo ora ad evidenziare alcune novità che troviamo all'interno del nuovo Codice Deontologico.

“In Cammino con il nuovo Codice Deontologico”

Rispetto all'edizione del 2009 il capitolo VIII sulle Responsabilità verso la professione ha subito uno scorporamento di alcuni temi come l'obbligo di iscrizione all'albo, la diffusione dei valori e dei contenuti della professione, la formazione continua e il capitolo degli onorari.

Questi temi sono stati così trattati in altre parti del codice specificamente nei primi tre capitoli.

In continuità con la precedente edizione restano invece in questo titolo i capi legati ai rapporti con l'ordine professionale e all'azione disciplinare nei confronti degli iscritti.

Una novità che rinveniamo in questo capitolo è un capo introdotto ex novo dedicato ai professionisti eletti negli organi di rappresentanza della professione e nei consigli di disciplina.

TITOLO I

Definizioni generali e ambito di applicazione

Art. 2: «La conoscenza e il rispetto del Codice sono vincolanti per l'esercizio della professione in tutte le forme in cui essa è esercitata; la non conoscenza delle norme in esso contenute non esime dalla responsabilità disciplinare».

Dall'art. 2 si evince che l'iscrizione all'albo professionale comporta anche l'obbligo a rispettare le norme che regolano la professione e i dettami deontologici che la professione si è data.

All'Ordine lo Stato riconosce anche poteri d'imperio sugli iscritti che si concretizza in azioni di controllo e vigilanza.

TITOLO VIII

Responsabilità verso la professione

Capo I - Rapporto con l'Ordine professionale

Art. 71: «L'assistente sociale adempie a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti per i professionisti e ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine per la realizzazione delle finalità istituzionali e per la corretta tenuta dell'Albo.

A tal fine, obbligatoriamente:

- a) richiede il tempestivo trasferimento all'Albo dell'Ordine Regionale competente secondo le norme vigenti;
- b) adempie al pagamento della quota annuale di iscrizione entro i termini e con le modalità previste;
- c) si dota di una casella personale di posta elettronica certificata (P.E.C.) e la utilizza per le comunicazioni con l'Ordine;

“In Cammino con il nuovo Codice Deontologico”

d) adempie all’obbligo assicurativo come disciplinato dalle norme vigenti;

e) fornisce e aggiorna regolarmente i propri dati, sia quelli previsti dalle normative vigenti, sia tutti quelli che il Consiglio dell’Ordine ritiene necessari per la costruzione, l’aggiornamento e il miglioramento continuo della banca dati dei professionisti, ivi compresa la sezione relativa alla formazione continua».

Gli adempimenti che vengono illustrati nell’art.71 sono indispensabili per far sì che l’Ordine possa svolgere agevolmente le proprie funzioni di tutela e di garanzia nei confronti della professione e dei cittadini.

Art. 73: «L’attività professionale esercitata in mancanza di iscrizione all’Albo si configura come esercizio abusivo della professione ed è soggetta alle relative sanzioni. L’assistente sociale deve segnalare per iscritto all’Ordine l’esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza».

Le sanzioni a cui fa riferimento questo articolo non sono solo di natura interna non a caso l’esercizio abusivo della professione di configura anche come reato punito in sede Civile e Penale.

Art. 74: «Lo svolgimento dell’attività in periodo di sospensione dall’esercizio professionale si configura come illecito disciplinare. Dell’infrazione risponde anche l’assistente sociale che abbia eventualmente reso possibile l’attività irregolare o che, essendone a conoscenza, non l’abbia segnalata all’Ordine».

Art. 75: «L’assistente sociale segnala all’Ordine le situazioni in cui è compromessa la possibilità di corretto esercizio della professione in relazione alle condizioni organizzative, alle eventuali disposizioni illegittime impartite dal datore di lavoro e agli effetti delle politiche in contrasto con i principi del Codice o con la salvaguardia dei diritti della persona e della propria sicurezza. La segnalazione è resa in modo preciso, circostanziato e in forma scritta».

In questo articolo viene messo in rilievo il ruolo interlocutorio dell’Ordine Regionale. Quest’ultimo deve essere pronto a raccogliere e verificare situazioni che possano compromettere il corretto svolgimento della professione.

Capo II - Assistenti sociali eletti nei Consigli dell’Ordine e nominati nel Consiglio di Disciplina

Art. 78: «Rivestire il ruolo di consigliere dell’Ordine Nazionale, Regionale o Interregionale o di consigliere di disciplina costituisce circostanza aggravante nell’eventuale procedimento disciplinare riferito al mancato rispetto dei precetti del Codice, ed in particolare di quelli riferiti ai rapporti con la professione e l’Ordine professionale».

“In Cammino con il nuovo Codice Deontologico”

La scelta di introdurre questo articolo è retta sulla convinzione che un consigliere dell'Ordine debba essere il primo a rispettare le norme in quando accettando il mandato si impegna a rappresentare la professione.

Capo III - Azione disciplinare nei confronti degli iscritti

Art. 79: «L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal Codice e ogni condotta, anche omissiva, non consona al decoro o al corretto esercizio della professione comportano l'esercizio dell'azione disciplinare, nelle modalità definite dalle disposizioni di legge vigenti e normate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con apposito regolamento».

Art. 80: «All'iscritto che viola le norme del Codice o che incorre nelle condotte di cui all'articolo precedente, sono comminate, in funzione della gravità del suo comportamento, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio della professione;
- d) radiazione dall'Albo».

Art. 81: «La mancata acquisizione dei crediti formativi necessari per l'adempimento dell'obbligo formativo comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza dei Consigli Territoriali di Disciplina in ordine alla valutazione delle eventuali circostanze esimenti. In particolare:

- a) la carenza di crediti formativi entro il limite massimo del venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della censura;
- b) la carenza di crediti formativi superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di 0,5 giorni di sospensione per ogni credito formativo mancante, con arrotondamento in eccesso».

Art. 82: «Il mancato pagamento della quota associativa all'Ordine per due annualità consecutive comporta l'automatica sospensione, in via amministrativa, dall'esercizio della professione fino alla regolarizzazione della posizione dell'iscritto, pervia diffida. Della sospensione è data immediata comunicazione al datore di lavoro, se presente, e all'Autorità

Giudiziaria quando previsto dalla legge. Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine».

TITOLO IX

Norme finali

Art. 83: «L'assistente sociale rispetta le norme deontologiche del Paese in cui esercita, osservando le leggi che regolano l'esercizio della professione all'estero. L'assistente sociale straniero che eserciti in Italia è tenuto al possesso dei requisiti di legge e ha l'obbligo di conoscere ed osservare i precetti contenuti nel presente Codice».

*Non ricorderai i passi che hai fatto nel
cammino, ma le impronte che hai lasciato
(Anonimo)*



BIBLIOGRAFIA

Banks S., Etica e valori nel servizio sociale. Dilemmi morali e operatori riflessivi nel welfare mix, Erickson Trento, 2002.

Canevini M.D., Neve E., Etica del servizio sociale Carocci Faber 2017.

S. Filippini E Bianchi, Le responsabilità professionali dell'assistente sociale Carocci Faber, 2013.

Heller A., Etica generale, Il Mulino, Bologna, 1994.

Neve E., Il servizio sociale. Fondamenti e cultura di una professione, Nuova edizione, Carocci, Roma, 2008.

Pieroni G., Urbano M., Deontologia professionale e dilemmi etici, Dip.to Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche sociali, Siena, 2006.

Milena Diomede Canevini, Elisabetta Neve Etica e deontologia del servizio sociale- 2017 Carocci.

Simonetta Filippini, Elisabetta Bianchi Le responsabilità professionali dell'assistente sociale 2013 Carocci.

Il Codice Deontologico 2009 Approvato dal Cnoas.

Il Nuovo Codice Deontologico 2020 Approvato dal Cnoas.

Allegri E., Supervisione e lavoro, Carocci, 1999.

Zancan E., La supervisione degli assistenti sociali in servizio, Centro studi fondazione. Collana rivista servizi sociali. Presentazione di Vecchiato T.

Girardo S., La supervisione. Orientamenti ed esperienza di guida dei tirocini professionali, Franco Angeli, 1995.

SITOGRAFIA

Regolamento per la formazione continua <https://cnoas.org/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=5017>

Linee guida

<https://cnoas.org/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=5016>

Giordano M. Ecologia e Servizio Sociale. Nuove frontiere del codice deontologico. Rivista [www Progetto Famiglia Centro Studi](http://www.progettofamigliaformazione.it).

<http://www.oaspiemonte.org/17-maggio-2018-a-s-sei-social-la-comunicazione-tra-realta-ed-immaginazione-un-report-a-cura-di-ileana-bochicchio-studentessa-di-servizio-sociale-a-torino>

<https://www.progettofamigliaformazione.it/articoli/>

<https://www.croaspuglia.it/2013/05/la-supervisione-per-il-servizio-sociale-aiutare-stanca-specchiarsi-rigenera/>

Youtu.be F.A.D. Il Nuovo Codice Deontologico 2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge n. 241/1990 in G.U. 18 agosto 1990** Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- **Legge n. 84/93**, Istitutiva dell'ordine degli assistenti sociali e del riconoscimento della professione
- **Legge n. 675 del 31 dicembre 1996** Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
- **Legge n. 119 del 3 Aprile 2001**, "Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali"
- **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali"
- **Decreto legislativo n. 33/2013** Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- **Art. 622 c.p.** Rivelazione di segreto professionale

Si precisa che il manuale raccoglie anche i contributi di altri professionisti di cui i consiglieri della commissione deontologica si sono avvalsi per la realizzazione dell'elaborato.

Genova, 08 Luglio 2021